



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 APRILE 2022

In data odierna alle ore 17:30 anche mediante l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, in Salerano Can. se p.za Unità d'Italia si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Salute Art32 ODV per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Modifiche statuto per adeguamento alla normativa del codice del Terzo Settore

Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Gaetano Cestonaro, presidente del consiglio di amministrazione, il quale viste le misure in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19 dà atto che la seduta, regolarmente convocata, si tiene anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata,
- sono presenti gli amministratori sig.ri Gaetano Cestonaro, Carlo Della Pepa, Mario Alberto Depaoli, Roberto Depaoli, Arturo Ferrini, Marina Morello, Maria Teresa Perenchio
- sono presenti n. 31 associati come da foglio presenze allegato
- che è collegato l'associato sig. Mauro Pozzo
- è presente l'Organo di controllo nelle persone dei sig. Antonio Aquino ed Emilia Sabolo
- assente il Revisore sig. Umberto Bacchetta

dichiara validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e invita il sig. Mario Alberto Depaoli a fungere da segretario.

Aperta la seduta prende la parola il presidente per illustrare il punto in esame all'ordine del giorno, concernente la modifica dello Statuto Sociale di Salute Art32 ODV. Come noto ai soci convenuti in assemblea e come già evidenziato nella precedente assemblea del giugno 2021 le modifiche statutarie si rendono necessarie per ulteriormente aderire al dettato delle disposizioni previste dal Codice del Terzo settore Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), oltre che ad apportare migliorie e rendere più usufruibile lo statuto. Il presidente fa presente che il documento del nuovo statuto attualmente in esame assembleare è stato inviato ai soci mediante allegato contestualmente alla convocazione dell'assemblea straordinaria.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione.

Il presidente richiede la relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e per la comunicazione al RUNTS.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione della Assemblea Straordinaria alle ore 18:15.

IL PRESIDENTE

Gaetano Cestonaro

IL SEGRETARIO

Mario Alberto Depaoli

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Salute Art32 ODV"

ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, con scrittura privata registrata a Ivrea il 5 aprile 2019 presso Ufficio del Registro Agenzia delle Entrate al n. 389/3, conformemente al Codice Civile e al D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), un'Associazione senza scopo di lucro denominata "Salute Art32 ODV", più avanti per brevità chiamata "associazione".

L'associazione sarà iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) a norma di legge e i relativi estremi di iscrizione dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Effettuata l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 45 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la denominazione sarà "Salute Art32 ODV ETS".

L'associazione ha sede in Banchette (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12.

ART. 2 - Finalità e scopi

L'associazione è apartitica, acconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro anche indiretto. Ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'associazione si prefigge lo scopo di prendersi cura ed assistere le persone che vivono situazioni di malattie e/o di marginalità e disagio. In ragione di ciò svolge l'attività di assistenza sanitaria e sociale della popolazione emarginata e bisognosa con difficoltà di accesso alle cure sanitarie, finalizzata allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni igieniche, sanitarie e sociali, in spirito di solidale collaborazione per il raggiungimento del benessere fisico e mentale delle persone integrando gli aspetti sociali e psicologici con la realizzazione delle seguenti azioni:

- Attività prevalentemente di tipo ambulatoriale di assistenza sanitaria e medica specialistica (interventi e prestazioni sanitarie);
- Coordinamento di tale attività con le figure professionali e le strutture sanitarie presenti sul territorio;
- Informazione e formazione di tipo educativo, comportamentale e preventivo, su temi di natura sanitaria, rivolte alle persone che accedono al servizio;
- Reperire e gestire direttamente le strutture idonee alla realizzazione del proprio progetto di assistenza;
- Reperire e formare operatori qualificati;
- Sensibilizzare e formare quanti hanno responsabilità politica, sociale, educativa nei confronti di persone che vivono situazioni di malattia, marginalità e disagio;
- Promuovere eventi culturali, informativi, divulgativi e formativi, che favoriscano un'integrazione con il tessuto sociale e le attività dell'associazione.

Per il raggiungimento dello scopo si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3 - Attività

Per la realizzazione delle finalità e degli scopi e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'associazione svolge, a sensi dell'art. 5 c. 1 D. Lgs. 117/2017, in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne



disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale aventi per oggetto:

b) interventi e prestazioni sanitarie

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.

Le attività suesposte sono svolte dalla organizzazione prevalentemente a favore di terzi e tramite prestazioni fornite dai propri aderenti in modo spontaneo e gratuito.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, purché siano direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi e delle finalità presupposte dall'attività stessa.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche attraverso la cessione e l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito:

- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili acquisiti con tale specifica destinazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con tale specifica destinazione;
- da erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli Associati;
- contributi di Associati, di privati, di enti pubblici e privati, di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I mezzi finanziari e il patrimonio dell'Associazione sono utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

ART. 5 - Soci

L'associazione è costituita ai sensi del comma 1 art. 32 del Codice del Terzo Settore - d. Lgs. 117/2017.

Il numero dei soci dell'associazione è illimitato. Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, o organizzazioni di volontariato, in numero non inferiore a tre, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6 del presente statuto.

I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi

al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione degli interessati alla Assemblea nella successiva convocazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'associazione.

La qualifica di socio si perde

- per decesso;
- per recesso, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso è libero. Il recesso sarà efficace quando la relativa comunicazione sarà stata messa agli atti, operazione questa che deve comunque essere eseguita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di recesso;
- per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo, in conseguenza dell'ingiustificato mancato versamento della quota associativa;
- per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo che al socio sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio in caso di:
 - inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
 - inadempimento di obblighi assunti verso l'associazione, tale da pregiudicare l'attuazione di iniziative già deliberate;
 - comportamenti scorretti, fraudolenti e/o lesivi tali da screditare il nome o l'immagine dell'associazione;
 - danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza, sempre salvo il risarcimento del danno secondo le norme di legge.

I provvedimenti di esclusione e l'eventuale adozione della sanzione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e devono essere comunicati all'associato interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione; è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art 7 - Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alla sua attività.

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla

- 
- legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti;
 - di eleggere in Assemblea gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di partecipare con diritto di voto a tutte le riunioni assembleari qualunque ne sia l'ordine del giorno;
 - di conoscere i programmi e i mezzi con i quali verranno attuati lo scopo sociale e le eventuali attività marginali;
 - di prendere visione dei bilanci, rendiconti, verbali di deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo e della contabilità.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;
- al pagamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea;
- a concorrere all'attuazione delle iniziative sociali ciascuno, peraltro, nei modi e con i mezzi che liberamente ritiene più opportuni;
- a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e tutelare l'immagine e i beni dell'associazione.

Art. 8 - Quote e contributi degli associati. Utili e avanzi di gestione

I soci devono corrispondere la quota associativa annuale nell'importo e nei termini temporali stabiliti dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non restituibile; non è trasferibile ad alcun titolo, né tra vivi né per causa di morte. In nessun caso sono ammessi rimborsi di quote o di contributi versati, anche in caso di recesso.

Le restituzioni delle somme che gli Associati, i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e gli Associati incaricati di speciali compiti dagli organi sociali, spendessero per conto dell'associazione avvengono a fronte di idonea documentazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, salve le imposizioni di legge, ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 9 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente e il Vice Presidente
- d) Organo di controllo- Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Art. 10 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti gli associati con diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.





L'assemblea può svolgersi in videoconferenza; in tal caso nel luogo di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante ed il Presidente e l'avviso di convocazione deve contenere le modalità di identificazione, legittimazione, partecipazione a distanza, nonché di intervento e di voto, anche per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L'Assemblea elegge il segretario dell'adunanza. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare al massimo due associati.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 – L'Assemblea ordinaria dei soci

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio e per la nomina del Consiglio Direttivo, e comunque almeno una volta all'anno.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore;
- discute ed approva i programmi di attività;
- definisce la quota associativa annuale per gli associati;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra gli associati, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca l'organo di controllo e/o il Revisore Legale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli amministratori e gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 13 e 17 del presente Statuto.

Art.12 – L'Assemblea straordinaria dei soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.



L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove consiglieri eletti dall'assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vicepresidente.

Gli amministratori rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile in caso di ineligibilità e decadenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i consiglieri mancanti saranno cooptati e durano in carica fino alla prima assemblea utile per la nomina. I membri così nominati cessano allo scadere del mandato del Consiglio in carica al momento della loro nomina. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione di missione ai sensi di legge;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'associazione;
- approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, ai sensi art. 17 del presente statuto.
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi in videoconferenza; in tal caso nel luogo di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante ed il Presidente e l'avviso di convocazione deve contenere le modalità di identificazione, legittimazione, partecipazione a distanza.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario della riunione, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.14 - Il Presidente e il Vice Presidente

Presidente e il Vice presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo.

Durano in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'associazione. Ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea e convoca l'Assemblea dei soci.

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri e compiti del Presidente, ma in via soltanto vicaria nel caso di sua assenza o impedimento opportunamente dimostrati.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15 –Organo di controllo – Revisione legale dei conti

L'Associazione al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del D.L.3 luglio 2017 n. 117, deve nominare l'organo di controllo anche monocratico, i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di cui all'art.2397 comma secondo del codice civile.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.L.3 luglio 2017 n. 117 l'associazione deve nominare il revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora l'organo di controllo abbia i requisiti, l'organo di controllo stesso, al superamento dei limiti di legge, può esercitare la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo e/o il Revisore dei Conti, qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti dalla legge, sono nominati dall'Assemblea.

L'organo di controllo e/o il revisore durano in carica tre esercizi. La composizione e il compenso spettante vengono stabiliti all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico. L'organo di controllo e/o il Revisore possono essere rinominati senza limiti di mandati.

Art.16 - Lavoratori

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

I lavoratori del Terzo settore, secondo quanto stabilito dal D.L.117/2017, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui



all'art. 51 del D.L. 15 giugno 2015 n. 8. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda annua. L'associazione darà conto del rispetto di tale parametro nella relazione di missione o, se richiesto dalla legge, nel bilancio sociale.

Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai dirigenti devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

Art.17 - Volontari e attività di volontariato

L'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è colui che svolge attività a favore del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neanche indiretto e per fini di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate e documentate, per l'attività prestata. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra forma di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati dall'associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del terzo settore.

Art.18 - Convenzioni

I rapporti con gli enti pubblici sono regolamentati a sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 117/2017.

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Art.19 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea nei termini di legge.

Al superamento dei limiti di cui all'art.14 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.



Art.20 - Scioglimento, liquidazione, devoluzione del patrimonio

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione interessata è tenuta a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

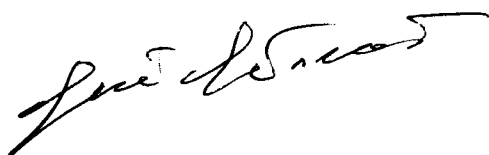
Art. 21 - Libri sociali

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti a sensi dell'art 15 del Codice del Terzo Settore secondo la seguente modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione, previa domanda scritta al Presidente dell'Associazione medesima.

Art.22 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.



Cognome Nome
ORDINE ALFABETICO

Assemblea Straordinaria
22 Aprile 2022

art.32

presenza

note

1 ALBANO ALFIO
2 ANDORNO TIZIANA
3 ANDREATTA DANILO
4 ASTENGO PAOLO
5 AVALLE CARLA LUCIA
6 BALDONI EUGENIA
7 BARIGAZZI ALBERTO
8 BASOLO BRUNO
9 BELARDI PAOLA VITTORIA
10 BELANDINI ROMUALDO
11 BINETTI MARIA ANTONIETTA
12 BOUX EUGENIO
13 CESTONARO GAETANO
14 COSSAVELLA DOMENICO
15 CROTTA SERGIO
16 DARBESIO ANTONELLA
17 DE CRESCENZO ALBERTO
18 DELLA PEPA CARLO
19 DE MARCHI MARCO
20 DEPAOLI MARIO ALBERTO
21 DEPAOLI ROBERTO
22 ENRICO EUGENIA
23 FERRINI ARTURO
24 GHIGGIO PAOLO
25 GIANOGGIO IOLANDA
26 GOLFETTO DIANA
27 LISSOLO SILVANA
28 MANGIAROTTI GIUSEPPINA
29 MORELLO MARINA
30 NOBILE GABRIELLA MARIA
31 PANAIT Tudorita HDCAUV
32 PERENCHIO MARIA TERESA
33 PESANDO FILIPPO
34 PESANDO PAOLO
35 POZZO MAURO
36 QUADRELLI LUISA
37 SALVATOIRES DANTE
38 SCAPINO BRUNO
39 SCIACERO PIERA
40 SPINA ALFIO
41 VESCO TERESA
42 ZARA GIAN PAOLO

[Handwritten signatures and initials corresponding to the names in the list]